

# PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 7 MAGGIO 2025

## Sommario

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                                           | 1  |
| 2. Definizioni .....                                                        | 2  |
| 3. Elenco Parti Correlate e obblighi di segnalazione delle Operazioni ..... | 5  |
| 4. Comitato Parti Correlate .....                                           | 6  |
| 5. Comitato per le Nomine e la Remunerazione .....                          | 7  |
| 6. Operazioni di Minore Rilevanza .....                                     | 7  |
| 7. Operazioni di Maggiore Rilevanza .....                                   | 8  |
| 8. Delibere Quadro .....                                                    | 9  |
| 9. Operazioni Escluse .....                                                 | 9  |
| 10. Reportistica .....                                                      | 10 |
| 11. Disposizioni finali .....                                               | 10 |

## 1. Premessa

**1.1.** Il presente documento (la “**Procedura**”) reca le regole procedurali applicabili alle Operazioni con Parti Correlate di TIM S.p.A. (di seguito, “**TIM**” o la “**Società**”) oggetto di effettuazione da parte di TIM o delle sue società controllate.

**1.2.** La Procedura è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Art. 2391 bis del Codice Civile;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito “**Testo Unico Finanza**”);
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 e successive modifiche (di seguito, il “**Regolamento Consob**”).

Dove non diversamente indicato, resta integralmente applicabile il Regolamento Consob, da interpretarsi in conformità alle indicazioni fornite da Consob medesima.

**1.3.** La Procedura vale come istruzione impartita da TIM a tutte le società da essa controllate ex art. 114 co. 2, del Testo Unico della Finanza. Essa configura componente essenziale del sistema di controllo interno e gestione del rischio di TIM e del Modello Organizzativo della Società ex d.lgs. n. 231/2001, ferma restando l'applicazione degli specifici standard di controllo eventualmente rilevanti, con i connessi flussi informativi.

**1.4.** L'applicazione della Procedura è assicurata da apposite istruzioni operative la cui approvazione è affidata al Group Compliance Officer.

## 2. Definizioni

2.1. Ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- **Amministratore/i Esecutivo/i:** i Consiglieri con poteri esecutivi;
- **Applicativo Parti Correlate:** l'Applicativo informatico da consultare preventivamente per verificare la natura di Parte Correlata della controparte di ogni Operazione e tracciare il processo di sua effettuazione;
- **Comitato Parti Correlate:** il Comitato di cui al successivo Paragrafo 4;
- **Comitato per le Nomine e la Remunerazione:** il Comitato di cui al successivo Paragrafo 5;
- **Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Ferma restando la valutazione *ad hoc* di competenza del Group Compliance Officer, effettuata caso per caso, in concreto e tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, di norma sono considerate Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard le condizioni definite in esito a una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile,
  - a) che coinvolga anche entità che non si qualificano come Parti Correlate, in numero congruo rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento,
  - b) che consenta una ragionevole comparabilità delle offerte,
  - c) che preveda metodi di selezione e aggiudicazione oggettivi, tracciabili, rigorosi e motivati;
- **Consigliere/i:** i membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- **Consigliere/i Coinvolto/i** (in una specifica Operazione): i Consiglieri che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- **Consigliere/i Correlato/i** (rispetto a una specifica Operazione): i Consiglieri controparti dell'Operazione o Parti Correlate alla controparte dell'Operazione;
- **Consigliere/i Indipendente/i:** i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, a cui la Società aderisce;
- **Dirigente/i con Responsabilità Strategiche o Dirigente/i Strategico/i:** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi i Consiglieri (esecutivi o meno) della Società stessa;
- **Esperto/i Indipendente/i:** persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito e che non abbiano alcun interesse nell'Operazione oggetto di esame;
- **Group Compliance Officer:** il responsabile della Direzione Compliance di TIM;
- **Interessi Significativi:** rapporti di natura partecipativa o patrimoniale di una Parte Correlata con le controllate o collegate della Società che siano controparti di una determinata Operazione,

tali da poter orientare le scelte gestorie della Società (e/o della sua controllata o collegata) al soddisfacimento di un interesse di cui è portatrice la Parte Correlata diverso e potenzialmente in contrasto con quello proprio della Società (e/o della sua controllata o collegata). Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora:

(i) la Società e la società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta condividano un Consigliere o un Dirigente con Responsabilità Strategiche che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata;

(ii) il soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla Società (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) detenga una partecipazione nella società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta, tale per cui il peso effettivo in termini ponderati della suddetta partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto nella Società. Qualora alla suddetta partecipazione si affianchino altri interessi economici della Parte Correlata, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;

- **Operazione/i con Parte Correlata o Operazione/i:** qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società o le sue controllate, ed una o più Parti Correlate, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse, ferma la possibilità che l'Operazione si qualifichi come Operazione Esclusa: (i) le operazioni di fusione o di scissione ove realizzate con Parti Correlate; (ii) le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata; (iii) i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo il caso di ruolo minoritario svolto dalla Parte Correlata all'interno del consorzio; (iv) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Le Operazioni sono considerate unitariamente nell'ottica dell'impegno che la Società assume. Pertanto, i riferimenti all'Operazione sono da intendersi:

- a) all'Operazione complessivamente considerata, per l'intera sua durata contrattualmente definita, e comunque,
- b) nel caso di più Operazioni collegate, in quanto funzionali alla realizzazione di una medesima finalità o risultato, al complesso di tutte le Operazioni collegate.

Rispetto alle Operazioni caratterizzate da condizioni economiche che dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Rispetto alle Operazioni di durata indeterminata, per l'individuazione del relativo controvalore si fa riferimento al periodo di tempo minimo al decorso del quale è consentito alle parti di recedere, e comunque almeno a un'intera annualità; analogamente si fa riferimento a un'annualità in materia di compensi (laddove non sia stato stipulato un accordo a tempo determinato, caso in cui invece l'intero importo ricevibile dovrà essere tenuto in considerazione). Rispetto alle Operazioni non suscettibili di valorizzazione, il Responsabile prende contatto con il Group Compliance Officer per le valutazioni del caso. La valutazione sarà sottoposta all'esame del Comitato Parti Correlate per il tramite del Presidente alla prima riunione utile e comunque prima dell'avvio dell'operazione, anche nella sua fase di trattativa.

- **Operazione/i Esclusa/e:** le Operazioni di cui al successivo Paragrafo 9;
- **Operazione/i di Importo Esiguo:** le Operazioni concluse con una Parte Correlata di controvalore pari o inferiore a (i) euro 1.000.000 qualora la controparte sia un'entità giuridica ed euro 2.500.000 qualora la controparte sia un'entità giuridica rientrante nel Perimetro MEF e (ii) euro

100.000 qualora la controparte sia una persona fisica (o una entità giuridica inclusa nell'elenco delle Parti Correlate in virtù dei rapporti di correlazione sussistenti con una Parte Correlata persona fisica). Le Operazioni di Importo Esiguo sono di regola considerate individualmente, salvo che le stesse (i) siano inquadrabili quali contratti collegati all'interno di un più ampio disegno unitario ricomprendente altre Operazioni compiute con la/e medesima/e parte/i correlata/e ovvero (ii) rappresentino una porzione di un'unica Operazione frazionata in più tranche. In tali casi, che il Responsabile dell'Operazione è tenuto ad evidenziare, il controvalore complessivo dell'Operazione deve essere determinato sommando il controvalore di ciascuna delle Operazioni collegate;

- **Operazione/i Infragruppo:** le Operazioni di TIM con società controllate, anche congiuntamente, o con società collegate ovvero le Operazioni fra società controllate e collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate;
- **Operazione/i di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni diverse dalle Operazioni Escluse e qualificate come di maggiore rilevanza in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui al Regolamento Consob (indice di rilevanza del controvalore, indice di rilevanza dell'attivo, indice di rilevanza delle passività) risulti superiore alla soglia del 5%;
- **Operazione/i di Minore Rilevanza:** le Operazioni diverse da quelle di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni Escluse;
- **Operazione/i Ordinaria/e:** le Operazioni che rientrano nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa, generatrice di costi e ricavi, e della connessa attività finanziaria. Nel valutare se un'Operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, potranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
  - l'oggetto dell'Operazione;
  - la ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività dell'entità che la compie;
  - la dimensione dell'Operazione;
  - i termini e le condizioni contrattuali applicati che, in quanto si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali, possono rappresentare un indice di non ordinarietà;
  - la natura della controparte e la coerenza delle sue caratteristiche rispetto al tipo di Operazione compiuta;
  - il momento di approvazione e di perfezionamento dell'Operazione;
- **Parte/i Correlata/e:** i soggetti individuati come tali sulla base dei principi contabili internazionali a cui rinvia l'art. 3 co. 1 lett. a) del Regolamento Consob.  
Ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate:
  - si considerano Parti Correlate anche le entità non aventi natura societaria, nelle quali TIM, direttamente o indirettamente, abbia il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi di gestione;
  - si presume l'influenza notevole di una persona fisica rispetto alle entità in cui detta persona è identificata come dirigente con responsabilità strategiche. L'identificazione dei propri dirigenti con responsabilità strategiche rientra nella responsabilità del singolo ente e alla valutazione da questo effettuata (e fatta oggetto di disclosure);
  - l'esercizio della carica di componente di organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01 ("Organismo di Vigilanza") non è indice sufficiente per presumere l'influenza notevole sulla Società;
  - l'esercizio della carica di amministratore indipendente, di membro di collegio sindacale e/o di organismo di vigilanza in una società non è indice sufficiente per presumere l'influenza notevole sull'entità;

- si intendono stretti familiari i soggetti riconosciuti tali nelle dichiarazioni rilasciate dalle Parti Correlate persone fisiche. TIM comunque qualifica come stretti familiari di un soggetto, fatte salve motivate indicazioni da parte dell'interessato in senso diverso:
  - il coniuge non legalmente separato e il convivente;
  - i figli e le altre persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- **Perimetro MEF:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le società da questo controllate;
- **Principi di Autodisciplina:** i principi adottati da TIM ad integrazione/deroga del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana con riferimento ai compiti e al funzionamento degli organi della Società;
- **Responsabile dell'Operazione:** il soggetto che ha la responsabilità della decisione dell'Operazione (ovvero il coordinatore della pluralità di strutture coinvolte nella realizzazione dell'Operazione) e che detiene una posizione di responsabilità organizzativa formalizzata;
- **Sindaco/i:** i membri del Collegio Sindacale della Società;
- **Socio/i:** i partecipanti al capitale della Società con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- **Socio/i Correlato/i:** (rispetto a una specifica Operazione): i Soci che sono controparti dell'Operazione o Parti Correlate sia alla controparte dell'Operazione, sia alla Società.

2.2. Dove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento Consob e ai Principi di Autodisciplina.

### 3. Elenco Parti Correlate e obblighi di segnalazione delle Operazioni

3.1. Ai fini della Procedura, la Società predispone il c.d. elenco delle persone fisiche (componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti con responsabilità strategiche, stretti famigliari) e delle entità giuridiche individuate come Parti Correlate.

L'elenco delle Parti Correlate è curato dal Group Compliance Officer, con il contributo e il supporto operativo e consulenziale di Legal, Regulatory and Tax, di Chief Human Resources and Organization Office e di Chief Financial Office ed è inserito in un apposito data base.

3.2. Per ogni Parte Correlata sono disponibili almeno le seguenti informazioni:

- denominazione sociale e/o nominativo;
- partita iva/codice fiscale (per i soggetti esteri il dato è indicato solo se disponibile);
- sede legale (per le persone giuridiche);
- natura della correlazione (infragruppo, controllate, collegate e non infragruppo);
- tramite (soggetto/entità che determina il rapporto di correlazione con TIM).

3.3. L'elenco è aggiornato all'occorrenza e comunque almeno semestralmente, sia sulla base delle informazioni disponibili, sia sulla base delle informazioni ricevute dagli interessati che sono destinatari delle richieste di aggiornamento periodico provenienti dalla Società, ai sensi di apposite istruzioni operative approvate dal Group Compliance Officer. Gli interessati sono comunque tenuti a dare tempestiva evidenza di ogni variazione intervenuta sulle suddette informazioni.

3.4. È obbligo dei Responsabili delle Operazioni procedere alla consultazione dell'Applicativo Parti Correlate non appena l'Operazione sia identificabile.

3.5. Nel caso la controparte dell'Operazione sia una Parte Correlata, il Responsabile ha l'onere di segnalare sulla Applicativo Parti Correlate.

## 4. Comitato Parti Correlate

4.1. Il Comitato Parti Correlate è il Comitato endoconsiliare costituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento Consob e dei Principi di Autodisciplina.

4.2. La presente Procedura e l'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione disciplinano la composizione del Comitato Parti Correlate, le sue modalità di funzionamento e prerogative.

4.3. Il Comitato, alle cui riunioni assiste il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi delegato, fatta salva la possibilità di partecipazione di tutti i Sindaci, ha la possibilità di accedere alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale delle strutture della Società, fermo il supporto specifico del Group Compliance Officer.

4.4. Il Comitato Parti Correlate esprime il parere sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (con la sola eccezione del parere riguardante la materia dei compensi a Consiglieri, Sindaci e Dirigenti Strategici, che viene rilasciato dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione, quando non integrino Operazioni Escluse).

4.5. Il parere ha ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni e viene allegato al verbale della riunione del Comitato. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute da società del Gruppo soggette a direzione e coordinamento e influenzate dall'esercizio di questa attività, il parere deve recare altresì la puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

4.6. Il parere è assunto dal Comitato Parti Correlate con la sola partecipazione di Consiglieri non Correlati rispetto alla specifica Operazione sulla quale il Comitato è chiamato ad esprimersi. Qualora i Consiglieri non Correlati siano meno di 3, la composizione del Comitato Parti Correlate è integrata da Consiglieri Indipendenti (che non si qualificano come Consiglieri Correlati né come Consiglieri Coinvolti), selezionati in ordine di anzianità anagrafica, in numero sufficiente a garantire la composizione minima di 3 membri.

4.7. Nello svolgimento delle sue attività, il Comitato Parti Correlate può avvalersi, a spese della Società, di Esperti Indipendenti di sua scelta.

Il Comitato Parti Correlate accerta l'indipendenza degli esperti avendo riguardo, in particolare, alla verifica:

a) della assenza di qualsiasi interesse degli esperti nell'Operazione oggetto di esame;  
b) della sussistenza di eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie intercorrenti tra gli Esperti Indipendenti e:

- la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società;
- la controparte dell'Operazione, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società,

riportando le motivazioni per le quali, qualora presenti, tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

La sussistenza dei requisiti di indipendenza viene inoltre attestata dall'esperto medesimo, in occasione del conferimento dell'incarico.

4.8. Inoltre, il Comitato Parti Correlate:

- riferisce sull'attività svolta *al plenum* del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, e comunque con la tempestività necessaria ai fini di consentire l'ottemperanza alla disciplina di trasparenza dettata ai punti 6.8., 6.9. e 7.10.;
- valida i contenuti del documento informativo sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza oggetto di pubblicazione ai sensi del Regolamento Consob.

## 5. Comitato per le Nomine e la Remunerazione

**5.1.** Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è il comitato endoconsiliare avente il compito di rilasciare i pareri sull'attribuzione di compensi comunque configurati a Consiglieri, Sindaci e Dirigenti Strategici, che non si qualificano come Operazioni Escluse. Ai fini della presente Procedura, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione opera nei termini e con la composizione nella medesima previsti per il Comitato Parti Correlate.

**5.2.** Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione valuta altresì il rispetto delle condizioni al fine dell'eventuale esclusione dalla presente Procedura delle attribuzioni di compensi a Consiglieri, nonché agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche accertando che il riconoscimento della remunerazione sia avvenuto in conformità alla politica di remunerazione approvata dall'Assemblea e che la relativa quantificazione sia avvenuta sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

## 6. Operazioni di Minore Rilevanza

**6.1.** A seguito della segnalazione di una Operazione sull'Applicativo Parti Correlate, il Group Compliance Officer avvia l'attività istruttoria verso il Comitato Parti Correlate al fine dell'assunzione del parere sull'Operazione (quando non si tratta di una Operazione Esclusa).

**6.2.** Il Group Compliance Officer ha la responsabilità di valutare la completezza e l'adequatezza degli elementi raccolti, prima di informarne il Presidente del Comitato Parti Correlate per lo svolgimento delle attività di competenza, con preavviso coerente con l'esigenza di informativa preventiva nei termini di cui al punto successivo.

**6.3.** La documentazione sulla cui base il Comitato Parti Correlate è chiamato a esprimere il parere deve essere resa disponibile al suo Presidente in tempo utile perché possa verificarla e autorizzarne la trasmissione al Comitato Parti Correlate, di regola non oltre 5 giorni a precedere la riunione. Termini di preavviso/informativa inferiori ai 5 giorni potranno essere valutati dal Presidente del Comitato Parti Correlate, previo confronto con il General Counsel e/o con il Group Compliance Officer.

**6.4.** A chiusura dell'attività istruttoria del Comitato Parti Correlate, il Group Compliance Officer ne comunica il parere tramite l'Applicativo al Responsabile dell'Operazione, che procederà tenendo in debita considerazione le eventuali condizioni/indicazioni contenute nel parere. Il mancato rispetto di dette condizioni/indicazioni equivale alla conclusione dell'Operazione in presenza di parere negativo alla sua effettuazione.

**6.5.** Il Responsabile dell'Operazione conserva adeguate evidenze di natura documentale sulle modalità esecutive e sulle condizioni, anche economiche, per la realizzazione dell'Operazione, al fine di assicurarne piena trasparenza e verificabilità, anche sotto il profilo della qualificazione delle relative condizioni come Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

**6.6.** In caso di Operazione di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum*, si applica quanto previsto dal successivo punto 7.6.



**6.7.** In caso di Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai punti precedenti in relazione alla fase di istruttoria e alla fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

**6.8.** In caso di obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, la Società mette a disposizione un comunicato con contenuti conformi al Regolamento Consob.

**6.9.** L'informativa da rendere al pubblico su eventuali Operazioni di Minore Rilevanza approvate e/o concluse nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate (ovvero realizzate senza rispettare le condizioni/indicazioni contenute nel parere del Comitato Parti Correlate) è effettuata di norma entro 15 giorni dalla relativa approvazione e/o conclusione, e comunque al più tardi entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.

## 7. Operazioni di Maggiore Rilevanza

**7.1.** Si applica quanto previsto dai precedenti punti 6.5. e 6.8.

**7.2.** In caso di segnalazione sull'Applicativo Parti Correlate di una Operazione di Maggiore Rilevanza, il Group Compliance Officer informa tempestivamente il Presidente del Comitato Parti Correlate affinché possano essere immediatamente avviate le attività di competenza. L'informativa tempestiva è funzionale a consentire uno svolgimento effettivo dei compiti e delle analisi di competenza, mediante coinvolgimento del Comitato Parti Correlate nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione, nei limiti e con le modalità di cui al punto successivo.

**7.3.** Il Presidente convoca il Comitato Parti Correlate il quale:

- a) è tempestivamente coinvolto nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria mediante un flusso informativo completo e aggiornato, in forma documentale o orale, nella responsabilità dell'Amministratore Esecutivo competente per materia rispetto alla singola Operazione;
- b) ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati della Società e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

**7.4.** La documentazione inerente all'Operazione, sulla cui base il Comitato Parti Correlate sarà chiamato a esprimere il proprio parere, è trasmessa di volta in volta, non appena disponibile, a partire dal coinvolgimento del Comitato nella fase istruttoria e delle trattative.

**7.5.** È responsabilità del Presidente del Comitato Parti Correlate valutare quando l'istruttoria sull'Operazione è matura per l'espressione del parere, previo confronto con l'Amministratore Esecutivo competente per materia rispetto alla singola Operazione.

**7.6.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione concorda con il Presidente del Comitato Parti Correlate i tempi per l'inserimento nell'agenda consiliare dell'esame/approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e per la trasmissione della relativa documentazione a supporto delle determinazioni consiliari. La messa a disposizione della documentazione avviene di regola contestualmente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'anticipo consentito dalle circostanze. Nel caso di riunioni chiamate ad approvare l'Operazione, la documentazione include il parere del Comitato Parti Correlate, che verrà altresì allegato al verbale della riunione consiliare. I Consiglieri Coinvolti nell'Operazione dichiarano l'interesse al momento dell'apertura della trattazione del tema nei termini previsti nei Principi di Autodisciplina, partecipano alla discussione, ma si astengono dalla votazione.

**7.7.** In caso di parere negativo o di parere condizionato o con rilievi del Comitato al compimento di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, là dove non ritenga di adeguarsi al citato parere o di non recepire integralmente i suddetti rilievi, assoggetta il compimento dell'Operazione all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria. L'Operazione non può essere compiuta



qualora la maggioranza dei Soci votanti, diversi dagli eventuali Soci Correlati, esprima voto contrario all'Operazione, sempre che i Soci diversi dai Soci Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

**7.8.** A chiusura dell'iter di approvazione, il Group Compliance Officer ne comunica l'esito al Responsabile dell'Operazione tramite l'Applicativo.

**7.9.** In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai punti precedenti in relazione alla fase di istruttoria e alla fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

**7.10.** Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del Regolamento Consob, la Società mette a disposizione del pubblico i pareri rilasciati dai Consiglieri Indipendenti e dagli Esperti Indipendenti, nonché dagli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

## 8. Delibere Quadro

**8.1.** Sentito il Comitato Parti Correlate, è facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere-quadro relative a una serie di Operazioni omogenee sufficientemente definite e con predeterminate categorie di Parti Correlate.

**8.2.** Le delibere-quadro, assunte sulla scorta del parere del Comitato Parti Correlate e per una durata non superiore a un anno, riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

**8.3.** Sulla base del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare, all'assunzione della delibera-quadro si applicano le regole procedurali e di trasparenza delle Operazioni di Minore Rilevanza o delle Operazioni di Maggiore Rilevanza descritte innanzi. Una volta approvata la delibera quadro, le Operazioni concluse in attuazione della stessa non sono soggette alle regole procedurali contemplate dalla Procedura.

**8.4.** Ove la delibera quadro contenga un prevedibile ammontare massimo di Operazioni oggetto della medesima superiore alle soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob, la società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob.

## 9. Operazioni Escluse

**9.1.** Le Operazioni escluse dall'applicazione della presente Procedura sono:

- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- b) le Operazioni Infragruppo;
- c) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard;
- d) le deliberazioni dell'Assemblea in materia di compensi, di cui agli artt. 2389 co. 1 e 3 e 2402 c.c.;
- e) le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni;
- f) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114 bis del Testo Unico della Finanza e le relative operazioni esecutive;
- g) le attribuzioni di remunerazioni a Consiglieri, Sindaci e Dirigenti Strategici che rispettino i requisiti di cui al Regolamento Consob;
- h) le ulteriori Operazioni che il Regolamento Consob esclude dal suo ambito d'applicazione.

Nel caso in cui risulti controversa l'applicabilità dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard il Group Compliance Officer, al fine di effettuare la propria valutazione, potrà avvalersi del General Counsel, del Chief Financial Officer e/o

(ove non coincidente) del responsabile di primo riporto della Funzione aziendale a cui appartiene il Responsabile dell'Operazione, ovvero dell'Amministratore Delegato della società controllata nella quale opera il Responsabile dell'Operazione.

**9.2.** Il Comitato Parti Correlate riceve, con cadenza semestrale, dal Group Compliance Officer un resoconto informativo inerente all'applicazione dei casi di esenzione con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

**9.3.** Qualora l'esenzione riguardi le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al punto 9.1. lett. c), il Comitato Parti Correlate verifica la corretta applicazione delle suddette condizioni di esenzione. A tal fine, il Group Compliance Officer trasmette specifica informativa al Comitato Parti Correlate entro lo stesso termine ordinario previsto per la pubblicazione del documento informativo ai sensi del Regolamento Consob, riportando:

- la controparte,
- l'oggetto,
- il corrispettivo,
- le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo comprovati elementi di riscontro.

## 10. Reportistica

**10.1.** Il Comitato Parti Correlate (che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione) e il Collegio Sindacale ricevono dal Group Compliance Officer con periodicità non superiore al trimestre, un report

- sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- sulle singole Operazioni concluse in attuazione di delibere-quadro del Consiglio di Amministrazione;
- sulle Operazioni Escluse registrate sull'Applicativo.

**10.2.** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili, le informazioni periodiche sulle Operazioni sono altresì fornite al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società.

**10.3.** Il Group Compliance Officer informa delle inosservanze della Procedura riscontrate dalla Direzione Compliance (e/o dal Comitato) la funzione Chief Human Resources and Organization Office, per le valutazioni di competenza di quest'ultima in merito alle eventuali conseguenze di natura disciplinare nei confronti dei dipendenti interessati. La funzione Chief Human Resources and Organization Office riferisce successivamente al Comitato Parti Correlate in merito agli esiti delle valutazioni effettuate e agli eventuali procedimenti disciplinari avviati.

## 11. Disposizioni finali

**11.1.** Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale l'adequatezza della Procedura, in occasione della redazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sulla scorta di apposita relazione illustrativa del Comitato Parti Correlate. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione tiene altresì in considerazione eventuali indicazioni provenienti dal Collegio Sindacale.

**11.2.** Ogni proposta di modifica della presente Procedura richiede il previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.